

ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, INSERIMENTO O REINSERIMENTO

I tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento non costituiscono rapporto di lavoro e possono avere una durata massima di sei mesi. Per l'attivazione è necessaria la stipula di una convenzione con un ente promotore (es.: Centro per l'Impiego, agenzie per il lavoro, job placement universitari).

I soggetti ammissibili sono:

- disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego
- giovani laureati entro un anno dal conseguimento della laurea

Costo a carico dell'Azienda ospitante:

- Indennità di partecipazione da riconoscere al tirocinante è pari a 600 euro/mese per 40 ore settimanali – 300 euro/mese per 20 ore settimanali
- copertura assicurativa Inail e responsabilità civile per danni a terzi a favore del tirocinante

REQUISITI AZIENDALI OBBLIGATORI

Le aziende che intendano attivare un tirocinio formativo devono essere in possesso dei **requisiti previsti dalla normativa regionale sulla regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento** (DGR74-5911 del 3 giugno 2013 "LR 34/08 artt. 38 – 41"):

- **designare** un **tutor** con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa
- **assenza** di ricorso a **cassa integrazione** nelle aree organizzative e per le figure professionali per le quali si richiede l'attivazione del tirocinio
- di essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro
- che il tirocinio non è attivato in **sostituzione di lavoratori con contratti a termine** nei periodi di picco delle attività
- che il tirocinio non è attivato per **sostituire personale del soggetto ospitante assente per malattia, maternità o ferie** né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso
- **assenza** di ricorso, nei sei mesi precedenti, a **licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo, nonché a procedure di mobilità** per riduzione di personale nelle aree organizzative e per le figure professionali per le quali si richiede l'attivazione del tirocinio
- **proporzionalità** tra numero tirocinanti e numero dipendenti (a tempo indeterminato e determinato), art. 3 DGR Piemonte 100/2009:
 - ≤ 5 dipendenti: 1 tirocinante
 - 6-19 dipendenti: 2 tirocinanti
 - >20 dipendenti: nr. tirocinanti non superiore al 10% dei dipendenti
- **essere in regola** con le norme che disciplinano il **diritto al lavoro dei disabili**, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, se assoggettati a tale norma.